



## **Il Responsabile dell'U.O.C. "Vigilanza e gestione della fauna"**

**Viste** le L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n.30 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 23 dicembre 2025, con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO.CC. del Parco a far data dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027, tra cui il sottoscritto Giovanni Speroni quale Responsabile dell'U.O.C. "Vigilanza e gestione della fauna";

**Considerato** che all'interno dell'area protetta del Parco Regionale delle Alpi Apuane, denotato da alti livelli di naturalità e copertura forestale, sono presenti numerosi spazi aperti a prato pascolo e a coltivi terrazzati che per la loro importanza quali aree di collegamento ecologico funzionale e per il mantenimento di alti livelli di biodiversità, devono essere salvaguardati dalla evoluzione delle vegetazione arbustiva ed arborea, causata dalla cessazione o riduzione del pascolamento e delle attività agricole tradizionali;

**Considerato** che le attività agricole tradizionali sono prevalentemente svolte su piccoli appezzamenti di terreno, spesso non raggiungibili dalla viabilità rotabile, in aree denotate da forte acclività dove sono stati nel tempo ricavati terrazzamenti sorretti a valle da muretti in pietrame a secco e da scarpate inerbite, che tali sistemazioni idraulico-agrarie rappresentano oltre che un elemento di stabilizzazione idrogeologica del territorio anche un importante testimonianza storica dell'attività dell'uomo nelle zone montane ed un elevato valore paesaggistico, per cui si ritiene di salvaguardarne il mantenimento e la manutenzione;

**Considerato** che tali attività agricole tradizionali sono condotte prevalentemente con l'utilizzo di attrezzi manuali, impiego di concimi composti da sola sostanza organica e messa a coltura di specie ortive e di piante da frutto di varietà locali in erosione genetica, per cui ne viene riconosciuto anche un notevole valore in termini di miglioramento ambientale e di conservazione del germoplasma autoctono;

**Rilevato** che sulle suddette aree agricole avvengono frequenti danneggiamenti alle strutture di sostegno e alle colture da parte della fauna selvatica (cinghiali, mufloni, caprioli, daini, cervi, istrice, tasso ecc.);

**Considerato** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 della L. 394/1991 "l'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco";

**Ritenuto** di privilegiare le azioni di prevenzione rispetto a quelle di indennizzo del danno, procedendo, di concerto con gli agricoltori, alla identificazione degli interventi, anche in via sperimentale, da porre in essere nelle specifiche situazioni;

**Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 18 del 2 maggio 2018 di questa U.O. "Vigilanza e gestione della fauna", si procedeva alla fornitura in comodato gratuito di un kit di recinzione elettrificata al conduttore di un appezzamento di terreno agricolo contraddistinto al foglio 1, mappale 263, ubicato in località "Cà dei Menchi" – frazione Arni - in Comune di Stazzema (Lucca), ricadente all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nel quale avvenivano sistematici danneggiamenti alle colture agricole da parte della fauna selvatica;

**Visto** che con determinazione dirigenziale n. 12 del 8 maggio 2024 di questa U.O. "Vigilanza e gestione della fauna" è stato rinnovato il suddetto comodato gratuito;

**Accertata** la validità dei mezzi di prevenzione attuati che hanno permesso di proteggere le colture di cui sopra, consentendone il raccolto;

**Vista** la richiesta presentata dal conduttore dei terreni in data 8 maggio 2026 (prot. n. 1972), per la sostituzione della batteria esaurita e ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di garantire anche per la stagione corrente la protezione dei terreni di cui sopra;

**Dato atto** che il materiale richiesto è già disponibile tra le rimanenze di magazzino e che il richiedente ha provveduto alla consegna al Parco della batteria esaurita, per il conferimento ad un centro di raccolta autorizzato;

**Dato atto** del parere di regolarità tecnica così come espresso nel frontespizio del presente provvedimento;

**determina**

- a) di procedere, in accordo con il richiedente, alla sostituzione della batteria esaurita precedentemente riconsegnata, con la fornitura di n. 1 nuova batteria a secco 9V 90 AH;

**determina altresì**

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto Responsabile.

**Il Responsabile dell'U.O.C.  
"Vigilanza e gestione della fauna"  
Giovanni Speroni**